

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Indice emendamenti relativi al settore dei servizi e delle forniture

- 1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**
- 2. REVISIONE PREZZI**
- 3. SOGLIA PER AFFIDAMENTI DIRETTI**
- 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE, CONCORRENZA E ACCESSO DELLE PMI**
- 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE, CONCORRENZA E ACCESSO DELLE PMI**
- 6. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**
- 7. EQUO COMPENSO**
- 8. CERTIFICAZIONI E MARCHI RILEVANTI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA GARANZIA**

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Emendamento

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo 108, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), dopo la parola, «scolastica» sono aggiunte le seguenti parole «, ai servizi di lavanolo e di sterilizzazione»;
- b) al comma 2, lettera c) le parole «di importo pari o superiore a 140.000 euro» sono soppresse;
- c) al comma 4, ultimo periodo, le parole «Per i contratti ad alta intensità di manodopera» sono sostituite dalle seguenti «Fatta eccezione per i casi di cui al quinto periodo e fermo quanto previsto al comma 11-bis, per tutti i contratti, inclusi quelli ad alta intensità di manodopera»;
- d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nei contratti di servizi e forniture dei settori speciali la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza discrezionalmente tale rapporto in relazione alla tipologia dell'affidamento.».
- e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Per i contratti di lavori, la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i lavori, è altresì vietato l'utilizzo di formule per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati.».

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene con alcuni correttivi ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Al riguardo, come noto, per gli affidamenti sopra-soglia comunitaria il criterio generale di aggiudicazione – in linea con i principi euro-unitari – è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sul punto, e fermo restando questo criterio generale, è importante prevedere anche che le stazioni appaltanti individuino e valorizzino correttamente gli elementi che compongono l'offerta, dando rilievo e prevalenza agli aspetti tecnici e qualitativi della stessa, quali l'impatto ambientale, l'innovazione tecnologica, il costo del ciclo di vita, le performance del prodotto: parametri fondamentali per l'individuazione della migliore offerta.

In questa direzione, l'emendamento interviene anzitutto sull'articolo 108, comma 2, lettera a) al fine di inserire il servizio di lavanolo (lavaggio e noleggio di teleria ospedaliera) e di sterilizzazione dello strumentario chirurgico tra i servizi per i quali è obbligatorio ricorrere all'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa in virtù dell'alta complessità del servizio e della qualità igienica da assicurare, confermando così ciò che di fatto già avviene nelle gare pubbliche centralizzate.

Inoltre, con riferimento all'articolo 108, comma 2, lettera c, si ritiene che la disciplina relativa agli appalti tecnologici e innovativi andrebbe resa uniforme per i contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare, risulta necessario estendere ai contratti di forniture e servizi la

medesima disciplina dei contratti di lavori, per i quali la presenza del carattere tecnologico e innovativo è sufficiente a rendere obbligatorio il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa a prescindere dalla soglia. Per i contratti di servizi e forniture, invece, il Codice prevede attualmente, oltre al carattere tecnologico ed innovativo, anche una soglia di valore pari a 140.000 euro che si propone, quindi, di eliminare.

La ratio dell'emendamento di cui al comma 4 è ripristinare il meccanismo dell'equilibrio 70/30 tra punteggio economico e prezzo, previsto dal legislatore nel vecchio codice appalti all'articolo 95 comma 10-bis, a tutela della concorrenza e della qualità nell'appalto.

Al riguardo si consideri peraltro che il nuovo Codice appalti, a differenza del precedente, reca all'articolo 1 un principio cogente e di indirizzo relativo al miglior equilibrio possibile tra elementi qualitativi e prezzo, che non può non tenere conto di un limite almeno del 30% con riferimento al punteggio economico.

Il nuovo Codice interviene, inoltre, solo rispetto ad alcuni settori inserendo limitazioni al punteggio economico, mentre ne lascia altri molto significativi - tra cui quelli collegati alla sanità - senza un corretto equilibrio concorrenziale desumibile del disposto normativo, elemento questo che potrebbe compromettere il corretto svolgimento della gara e soprattutto la qualità del servizio offerto ancora più visibile nei contratti di lunga durata.

Con riferimento ai lavori, il nuovo comma 11 – bis prevede la reintroduzione del tetto massimo al punteggio economico (al massimo 10 per cento) al fine di evitare il rischio che le stazioni appaltanti trasformino il criterio dell'OEPV in quello del massimo ribasso mascherato, attribuendo rilevanza determinante alla componente prezzo.

In tale ottica, è altresì necessario valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando ogni formula matematica che finisca per premiare i ribassi più alti, creando concorrenza esclusivamente sul prezzo. Ciò, in linea con quanto richiesto dai pareri approvati dalla Camera e dal Senato, sullo schema di Codice.

Infine, si propone di inserire un nuovo comma 4-bis per i settori speciali. Al riguardo, tenuto conto che le stazioni appaltanti sono tecnicamente più qualificate, si prevede che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica. Si consideri peraltro che, nel caso di appalti tecnicamente complessi, l'eccessiva attenzione al ribasso proposto in sede di offerta si trasforma spesso in rincari in fase di esecuzione o nella successiva manutenzione dell'opera o del prodotto.

REVISIONE PREZZI DEI CONTRATTI PUBBLICI

Emendamento

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo 60, apportare le seguenti modifiche:

- al comma 2, dopo le parole «accordo quadro» sono aggiunte le seguenti parole «. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis con riferimento ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa, tali clausole»;
- al comma 2, il numero «5» è sostituito dal numero «2»;
- al comma 2, il numero «80» è sostituito dal numero «90»;
- al comma 2, le parole «della variazione stessa» sono sostituite con le seguenti «dell'intera variazione»;
- al comma 2, dopo le parole «da eseguire», sono aggiunte, in fine, le seguenti «, assumendo come indice base quello della data di presentazione dell'offerta»;
- dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per i contratti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata anche annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici di cui ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno dall'aggiudicazione della gara e, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando i relativi indici di cui al comma 3 e 4, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta.»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene su alcuni aspetti della disciplina della revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice. In particolare, si propone di modificare l'attuale testo della disposizione in esame riducendo dal **5% al 2%** la soglia percentuale oltre la quale scatta il meccanismo revisionale, innalzando **dall'80% al 90%** la misura della variazione di prezzo da riconoscere e chiarendo che quest'ultima percentuale dovrà essere **calcolata sull'importo dell'intera variazione e non sull'eccedenza rispetto al 2%**. Tale interpretazione è stata confermata in diverse sedi, anche istituzionali; tuttavia, si ritiene opportuno introdurre direttamente nel dettato normativo tale precisazione per prevenire future interpretazioni difformi.

Inoltre, si evidenzia che la disposizione in esame non consente di disciplinare in modo adeguato fattispecie contrattuali significativamente diverse quali i contratti ad esecuzione istantanea ed i contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuativa o periodica; pertanto, si chiede per i contratti di servizi e forniture di integrare il testo dell'art. 60 con l'aggiunta del comma 4-bis e di modificare il comma 2 inserendo un richiamo a tale nuovo comma 4-bis.

Con riferimento a tali fattispecie, in relazione al meccanismo della revisione, si propone di prevedere l'obbligo di avviare una apposita istruttoria da parte della stazione appaltante volta a verificare, in contraddittorio, la presenza delle circostanze necessarie sulla scorta di quanto era previsto dall'art. 44 della Legge n. 724/1994 (poi art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006): *“Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di*

una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6. ... omissis.....”. La modifica avrebbe efficacia successivamente al provvedimento correttivo e non impatterebbe sugli equilibri di bilancio odierni.

SOGLIA PER AFFIDAMENTI DIRETTI

Emendamento

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo 50, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) lettera b), sostituire le parole «, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro,» con le seguenti «di importo inferiore a 100.000 euro e dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro,»;
- b) alla lettera e) sostituire di conseguenza le parole «ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14» con le parole «di importo superiore a 100.000 euro e di servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione di importo superiore a 75.000 euro, fino alle soglie di cui all'articolo 14».

Relazione illustrativa

L'articolo 50 stabilisce le soglie per gli affidamenti di servizi, stabilizzando a regime nella misura di 140.000 euro quelle della decretazione "semplificazioni COVID-19" (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) e del PNRR. In particolare, si prevede che l'affidamento diretto, per servizi e forniture, sia possibile fino a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (nel D.lgs. 50/2016 la soglia era fissata a 40.000 euro; con il DL 76/2020 si era passati a 75.000 e con il DL 77/2021 a 139.000 euro), precisando che possono procedere all'affidamento diretto anche le SA non qualificate (art. 62, comma 1).

Da tre anni, l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti ha determinato una forte riduzione del mercato ad evidenza pubblica e, pertanto, si propone di abbassarla per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140 mila euro a 100 mila euro e da 140 mila euro a 75 mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza degli affidamenti.

Di conseguenza si interviene sulla lettera e) relativa alla procedura negoziata per allineare le soglie di riferimento.

In modo particolare, per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura, si segnala che con l'applicazione della disciplina dettata prima dal DL n. 76/2020 e poi dal DL n. 77/2021, si è registrato un calo del numero dei bandi di gara di oltre un terzo. A questo va aggiunto anche un effetto di frazionamento artificioso degli incarichi di valore oltre 215.000 euro (soglia UE).

Tale dinamica ha assunto contorni ancora più preoccupanti a partire dal primo luglio scorso, data di piena efficacia del nuovo codice: nel trimestre luglio- settembre 2023, infatti, la media mensile delle gare oltre tale soglia si è ridotta del 67,5% passando da 204 gare al mese a 54. Inoltre, per quanto riguarda gli affidamenti sotto i 140.000 essi rappresentano ormai quasi l'80% dei contratti affidati. La scelta del legislatore di portare a regime la disciplina emergenziale ha ridotto, quindi, notevolmente la concorrenza nell'ambito degli affidamenti di servizi, ampliando discrezionalità di scelta nelle stazioni appaltanti, in danno dei giovani professionisti e di tutti gli operatori economici che invece si erano attrezzati per competere nelle gare ad evidenza pubblica, con effetti – in ultima analisi – anche sulla qualità dei servizi resi.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE, CONCORRENZA E ACCESSO DELLE PMI

Emendamento

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo 100, comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti»;
- b) all'ultimo periodo, le parole «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni».

Relazione illustrativa

Suscita forti perplessità la disciplina transitoria contenuta nel comma 11 dell'art. 100, la quale prevede esclusivamente due **requisiti (fatturato globale e servizi analoghi)** per la qualificazione alla gara e impone **la limitazione temporale a 3 anni** ai fini della dimostrazione degli stessi, riducendo sensibilmente, per i servizi di ingegneria e architettura, quella indicata nelle Linee guida Anac n. 1/2016, oggi abrogate ed erroneamente non recepite negli allegati al Codice, come invece è avvenuto per tutte le principali linee guida emesse dall'Anac in questi ultimi anni. Queste ultime, infatti, prevedevano la possibilità di dimostrare la capacità economica e finanziaria indicando il fatturato globale ottenuto nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio e la capacità tecnica e professionale dimostrando l'avvenuto svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento svolti nei 10 anni antecedenti.

Da segnalare l'evidente incongruenza con i principi che lo stesso Codice afferma: massimo accesso alle gare e tutela delle PMI.

Tale limite temporale (triennale) si traduce nell'esclusione dalle gare di quegli operatori economici che abbiano ottenuto i requisiti richiesti in un periodo precedente al triennio che precede la pubblicazione del bando, situazione che si verifica frequentemente sia nell'ipotesi di servizi analoghi peculiari e non particolarmente frequenti, sia nell'ipotesi di acquisizione dei requisiti tramite la partecipazione ad accordi quadro, che sovente hanno una durata superiore a tre anni, da cui deriva il rischio di un blocco del mercato per la mancanza di operatori economici qualificati. Va anche considerato in particolare, vista la data di entrata in vigore del nuovo codice, che il fatturato dell'ultimo triennio è gravato dalle dinamiche connesse agli eventi pandemici, e che la modifica proposta consente prudenzialmente di prevedere, anche per il futuro, un orizzonte temporale più ampio per la comprova del possesso del requisito, ampliando la possibilità di partecipazione alle procedure di pubblica evidenza anche in presenza di eventi imprevedibili ed imprevedibili che incidano in maniera anomala nel fatturato globale o specifico delle aziende.

Si propone, al fine di risolvere le criticità riscontrate, di fissare a 10 anni il limite temporale per la comprova dei requisiti di partecipazione di capacità tecnico-professionale e ai migliori tre anni dell'ultimo quinquennio quelli di capacità tecnico-economica.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE, CONCORRENZA E ACCESSO DELLE PMI

Emendamento

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'articolo 100, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Allegato II.12, parte V del presente decreto è integrato, con disposizioni di dettaglio per lo svolgimento delle procedure relative ai predetti servizi.».

Relazione illustrativa

La proposta emendativa prevede di integrare l'Allegato II.12 parte V con disposizioni di dettaglio volte a definire un quadro regolatorio ad hoc per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura servizi, come è sempre stato dal primo regolamento della Legge Merloni (cioè, dal 1999 ad oggi).

A tal fine, si prevede anche il coinvolgimento dell'ANAC che, come noto, con proprie Linee Guida, oggi non più operative, ha dettato in passato indirizzi generali sull'affidamento di tali servizi.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE – VALORIZZAZIONE DEI CAM

Emendamento

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'art. 110, al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) in relazione ai costi della sostenibilità ambientale derivanti dai criteri ambientali minimi (CAM)».

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene sulla disciplina delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 110 del provvedimento in esame.

Tale disposizione prevede che, in presenza di un'offerta anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.

La giustificazione non è ammessa con riferimento ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri per la sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che queste due voci vengono escluse dai ribassi che l'impresa può effettuare ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Dal momento che le aziende sono tenute ad investire in sostenibilità ambientale e che lo stesso Codice dei contratti pubblici dispone la valorizzazione economica dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) nella gara, sarebbe opportuno far rientrare i costi della sostenibilità ambientale tra le voci inderogabili in sede di offerta, al pari dei minimi salariali e degli oneri di sicurezza.

Ai fini della quantificazione economica dei costi della sostenibilità ambientale è determinante che il bando espliciti chiaramente il quantum economico sul quale valutare la congruità ex post dell'offerta.

In tal senso si propone di integrare l'articolo 110, comma 4 attraverso l'inserimento dei costi della sostenibilità ambientale nell'elenco degli elementi rispetto ai quali non sono ammesse giustificazioni.

Emendamento

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella fase di verifica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 110, comma 1. Alle procedure di affidamento previste dal presente codice non si applicano le disposizioni cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49»;

b) all'articolo 108, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'aggiudicazione di tali contratti non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49».

Relazione illustrativa

Il calo registrato a partire dal primo luglio 2023 delle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (si parla di un calo del 65,5% delle gare luglio-settembre 2023, rispetto al trimestre precedente) ha fra le sue ragioni anche quella derivante dalle incertezze indotte dall'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso dei professionisti, disciplina assolutamente non coordinata con il nuovo codice dei contratti e nata soprattutto per tutelare i professionisti che, nell'ambito dei rapporti con le imprese private di medie e grandi dimensioni, stipulano contratti d'opera professionali a valle di rapporti convenzionali.

In particolare, ai fini dell'applicazione di tale disciplina, è richiesta – dall'art. 2 della citata Legge – la congiunta ricorrenza di un duplice elemento: da un lato, quello della natura della controparte, che deve essere una banca, una assicurazione o una loro mandataria, un'impresa con più di 50 dipendenti o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro (con esclusione dei veicoli di cartolarizzazione), ovvero una pubblica amministrazione o società partecipata (esclusi gli agenti della riscossione); dall'altro, che si tratti di rapporti professionali «regolati da convenzioni».

Si ritiene che la legge 49 contenga in sé elementi particolarmente contraddittori che, secondo alcune interpretazioni, potrebbero portare allo svolgimento di gare per servizi professionali con compensi professionali fissi e non più nell'ambito del rapporto qualità/prezzo. Trattasi peraltro di una mera ipotesi, peraltro sconfessata anche da quanto sta avvenendo nelle (poche) gare bandite dopo il primo luglio: soltanto 6 stazioni appaltanti su 53 (circa l'11%) hanno impostato le gare prevedendo l'annullamento dei ribassi sul prezzo.

Premesso che il nuovo codice appalti richiama in termini di principi anche quello dell'equo compenso come elemento di cui la stazione appaltante deve tenere conto nello svolgimento della propria attività, si ritiene che **l'ambito di applicazione della legge 49 sia estraneo alla disciplina dei contratti pubblici e ai rapporti fra prestatori di servizi e stazioni appaltanti.**

Il termine "convenzione" va inteso nel senso, effettivamente più comune, dell'accordo di "convenzionamento", cioè dell'accordo inteso a disciplinare l'erogazione di una pluralità di prestazioni lungo un dato arco di tempo. Si tratta di accordi effettivamente sempre più in uso nella prassi, particolarmente utilizzati nei rapporti tra grandi (e forti) committenti e

professionisti, al fine della disciplina omogenea di relazioni professionali di durata, in un quadro di tendenziale standardizzazione utile anche a radicare un principio di prevedibilità.

Un rapporto basato su "convenzioni" invece non troverebbe spazio in tutti quei rapporti contrattuali in cui il contenuto delle condizioni contrattuali, anche economiche, è il risultato di una libera contrattazione tra le parti, come accade proprio nelle gare ad evidenza pubblica, in cui gli offerenti formulano le loro offerte nell'ambito di una competizione di mercato, con l'effetto che i corrispettivi offerti sono formulati sulla base di specifiche valutazioni di convenienza degli offerenti, nell'ambito di dinamiche concorrenziali. Anche sotto questo profilo quindi si deve ritenere che sia fortemente dubbio che i contratti pubblici (di appalto) aventi ad oggetto prestazioni professionali rientrino nell'ambito applicativo della legge sull'equo compenso, avendo significativi tratti distintivi rispetto alle "convenzioni".

La legge 49 parla di "prestazioni rese dai professionisti a favore di pubbliche amministrazioni" riferendosi quindi a contratti d'opera professionali" stipulati nell'ambito di convenzioni. Da quanto emerge ad un'attenta lettura della legge 49 i contratti di appalto pubblico, in particolare di servizi professionali affidabili secondo le disposizioni di cui al nuovo codice, risultano quindi estranei alla disciplina di dettaglio della stessa legge 49, riguardanti contratti d'opera professionali e non appalti di servizi, peraltro oggetto di convenzionamento. La giurisprudenza ha più volte evidenziato il *discrimen* fra contratto d'opera professionale e appalto di servizi in cui la prestazione professionale viene resa attraverso un'articolata organizzazione di mezzi e risorse e con assunzione del relativo rischio imprenditoriale. Quest'ultima ipotesi è stata correttamente inquadrata nell'appalto di servizi, che quindi resta nettamente distinto dal contratto d'opera.

L'affidamento dell'attività di progettazione, ad esempio, avviene indiscutibilmente attraverso un appalto di servizi, così come l'attività di validazione, anch'essa caratterizzata dalla presenza di un'organizzazione imprenditoriale per lo svolgimento delle relative prestazioni.

Detto dell'estraneità dei contratti di appalto di servizi rispetto alla legge 49 occorre considerare che, in via generale, il principio fissato dal legislatore nella legge sull'equo compenso (e richiamato anche dal nuovo codice appalti all'articolo 8, comma 2) è quello per cui il compenso deve essere equo e cioè proporzionato alla quantità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

A questo compito è preposta proprio la stazione appaltante che, nella verifica della congruità delle offerte (art. 110) deve essere in grado, anche riferendosi alle tabelle ministeriali che regolano le attività delle professioni tecniche, di discernere e valutare correttamente quanto offerto dal concorrente.

Sostenere che la concorrenza sull'elemento economico nelle gare per l'affidamento di servizi tecnici debba essere annullata (con meccanismi di determinazione dei prezzi a base di gara sostanzialmente fissi) nel presupposto dell'applicazione automatica di parametri tabellari minimi ritenuti inderogabili, si pone invece in netto contrasto con il principio di concorrenzialità, con evidenti dubbi di compatibilità anche a livello di normativa comunitaria.

Questo a prescindere dalla considerazione che in molti casi l'inderogabilità dei compensi finirebbe per risultare una misura assolutamente irragionevole e ingiustificata rispetto alle mansioni svolte dal professionista con il risultato di mostrarsi incoerente e contraddittoria con lo stesso principio dell'equo compenso inteso come compenso proporzionato.

Va peraltro considerato che l'applicazione della legge 49 ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni - con la conseguenza dell'ipotizzabile gestione delle gare a prezzo fisso - porterebbe a scelte limitate alla sola componente dell'offerta di natura qualitativa e quindi a valutazioni esclusivamente discrezionali in quanto rimesse al giudizio non sindacabile dei singoli commissari di gara.

Va infine tenuto presente che, se si applicassero le disposizioni della legge 49 alle procedure di affidamento di contratti pubblici, si determinerebbe una diretta violazione dell'articolo 13 della stessa legge sull'equo compenso in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con un significativo maggiore onere a carico delle finanze pubbliche determinato dall'annullamento delle dinamiche concorrenziali sull'aspetto economico.

In conclusione, quindi immaginare che la legge sull'equo compenso possa essere applicata agli affidamenti di contratti pubblici significa nei fatti annullare i principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica che governano l'affidamento delle prestazioni professionali, cancellando con un tratto di penna una parte del corpo normativo che disciplina gli appalti pubblici. Si ritiene quindi che lo svolgimento di una gara sia del tutto incompatibile con l'applicazione della normativa sull'equo compenso, se non nei limiti di un principio-guida ai fini della valutazione della congruità delle offerte presentate in gara.

Da quanto sopra esposto deriva quindi la necessità di: intervenire sull'articolo 8 del D. lgs. n. 36/2023, per chiarire la portata del riferimento al principio dell'equo compenso che non può essere applicato disgiuntamente dagli altri di cui all'articolo 1 e chiarire che l'equità del compenso deve essere valutata dalla stazione appaltante all'interno del procedimento di verifica delle offerte.

CERTIFICAZIONI E MARCHI RILEVANTI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA GARANZIA

Emendamento

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.13, dopo la riga seguente

Contenuto di riciclato	Contenuto di riciclato – ReMade in Italy	2020	Processo	Da introdurre
------------------------	--	------	----------	---------------

è inserita la seguente:

Contenuto di riciclato	Contenuto di plastica riciclata – Plastica Seconda Vita	2022	Prodotto e processo	Da introdurre
------------------------	---	------	---------------------	---------------

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene al fine di integrare l'Allegato II.13 del provvedimento, dedicato a certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'articolo 106, comma 8.

In particolare, nella redazione dell'Allegato II.13 del provvedimento non risulta inserito, quale certificazione di prodotto sul contenuto di riciclato, lo schema Plastica Seconda Vita, pur trattandosi di una certificazione riconosciuta da Accredia sin dal 2016 e presente, pertanto, nella banca dati dell'ente unico di accreditamento.

Plastica Seconda Vita è uno strumento creato nel 2005 dall'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, i cui Soci fondatori sono le due Associazioni confindustriali, Federazione Gomma Plastica-Unionplast e Federchimica-PlasticsEurope Italia, nonché il Consorzio per la raccolta e il riciclo degli imballaggi, COREPLA, a testimonianza dell'impegno di tutta la filiera delle materie plastiche nella promozione di produzioni sempre più sostenibili e circolari.

Ad oggi Plastica Seconda Vita annovera oltre 8.000 prodotti certificati, realizzati da 253 aziende licenziatarie (su 284 aziende aderenti all'Istituto). La gran parte di questi prodotti afferisce a categorie di acquisto interessate dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (imballaggi, prodotti per edilizia, prodotti per l'igiene urbana, arredi, ecc.), nei cui decreti Plastica Seconda Vita è esplicitamente citato come mezzo di verifica della conformità.

Pertanto, l'emendamento inserisce Plastica Seconda Vita nell'Allegato sopra richiamato.

L'assenza di tale certificazione, la più diffusa in Italia in relazione al contenuto di riciclato, arrecherebbe un danno enorme alle aziende che da anni sono impegnate nel rendere i propri prodotti sempre più sostenibili, e che improvvisamente si vedrebbero private della possibilità di far valere la certificazione ottenuta.